COMUNE DI TAURISANO
(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO

PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07 Aprile 2010.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Beni e servizi acquisibili in economia
Art. 3 – Responsabile del procedimento
Art.4 -- Modalità di esecuzione
Art. 5 – Amministrazione diretta
Art. 6 – Cottimo fiduciario
Art. 7 – Sistema misto
Art. 8 - Affidamento mediante cottimo fiduciario
Art. 9 - Qualificazione delle ditte
Art. 10 - Elenco dei fornitori
Art. 11 - Iscrizione nell'Elenco dei fornitori
Art. 12 - Aggiornamento annuale dell'Elenco dei fornitori
Art. 13 - Cancellazione dall'Elenco dei fornitori
Art. 14 - Modalità di affidamento del cottimo fiduciario
Art. 15 – Affidamento diretto
Art. 16 – Contratti con prestazioni periodiche
Art. 17 – Acquisizione mediante procedure telematiche
Art. 18 – Criteri di affidamento
Art. 19 – Contratto di cottimo
Art. 20 - Garanzie
Art. 21 –Varianti
Art. 22 – Procedura per l'ordinazione di beni e servizi con prestazioni periodiche
Art. 23 - Liquidazione della spesa
Art. 24 – Inadempimento
Art. 25 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
Art. 26 – Norma transitoria
Art. 27 – Rinvio
Art. 28 - Adeguamento automatico
Art. 29 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, le procedure ed i limiti per l'acquisizione in economia di beni e di servizi da parte dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.125 del d.lgs.163/06.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3. Tutti i valori indicati nel presente regolamento si intendono al netto di Iva.

Art. 2 Beni e servizi acquisibili in economia

1. L'acquisizione in economia di beni e di servizi è ammessa per importi inferiori alla soglia comunitaria periodicamente revisionata ai sensi dell'art.248 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e tale limite non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

2. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali relativi a:
   - arredi e attrezzature per uffici, attrezzature informatiche, complementi di arredamento, segnaletica per uffici, e similari;
   - libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
   - materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
   - materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
   - prodotti per il funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
   - vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
   - farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
   - beni per la gestione delle mense;
   - mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
   - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
   - veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
   - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
   - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
   - segnaletica stradale e materiale similare, materiale per toponomastica e numerazione civica e similari;
   - beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o

ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

- combustibile per il riscaldamento di immobili;
- fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- qualsiasi altra fornitura, anche se non ricompresa nelle tipologie riportate ai punti precedenti, necessaria allo svolgimento delle competenze proprie dell'Ente.

3. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune di seguito individuate:
   - servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, servizi attinenti la segnaletica stradale, la toponomastica, la numerazione civica e similari;
   - servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
   - servizi di telecomunicazione;
   - servizi assicurativi, bancari e finanziari, di brokeraggio, compresi i contratti assicurativi di qualsiasi genere e i contratti di leasing;
   - servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software, di stenotipia e similari;
   - servizi di ricerca e sviluppo compreso rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie e similari;
   - servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, di servizi legati all'elaborazione delle paghe e gestione personale;
   - servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica ;
   - servizi di predisposizione di studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
   - servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

- servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- servizi di editoria e di stampa, stenotipia, rilegatura, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi volti alla tutela dell'ambiente e territorio;
- servizi volti alla tutela delle categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- servizi di assistenza e ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- servizi di qualsiasi natura volti alla gestione e al funzionamento del cimitero comunale;
- servizi di qualsiasi natura volti alla gestione delle attività culturali, della biblioteca e servizi similari per lo sviluppo e promozione del territorio;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- qualsiasi altro servizio, anche se non ricompreso nelle tipologie riportate ai punti precedenti, necessario allo svolgimento delle competenze proprie dell'Ente.

4. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- qualsiasi altro servizio, anche se non ricompreso nelle tipologie riportate ai punti precedenti, necessaria allo svolgimento delle competenze proprie dell'Ente;
- servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

5. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e di servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione all'affidatario nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

6. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata onde riportarla nell'ambito di applicabilità del presente Regolamento.

Art. 3 – Responsabile del procedimento
1. L'Amministrazione opera, di norma, a mezzo del Responsabile del Settore (o suo sostituto), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.4 – Modalità di esecuzione
1. Gli acquisti di beni e servizi in economia, disciplinati dal presente Regolamento, possono essere effettuati con i seguenti sistemi:
- in amministrazione diretta;
- per cottimo fiduciario;
- con sistema misto, quindi parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5 - Amministrazione diretta
1. Nell'Amministrazione diretta il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue le forniture o i servizi per mezzo di personale dipendente o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o noleggiati o acquisendo direttamente le eventuali forniture o i materiali che si dovessero rendere necessari.

Art. 6 - Cottimo fiduciario
1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone e/o imprese idonee.
2. Per persone o imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Sistema misto
1. Sono realizzati con sistema misto gli interventi effettuati parte in amministrazione diretta e parte in affidamento a cottimo, con personale proprio e mezzi acquisiti o noleggiati.

Art. 8 – Affidamento mediante cottimo fiduciario
1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario possono essere effettuati:
- mediante gara informale, come meglio specificato nel successivo articolo 14
- mediante affidamento diretto, come meglio specificato nel successivo articolo 15.

2. L’acquisizione di beni e servizi potrà avvenire anche attraverso il ricorso alle procedure telematiche di acquisizione, come meglio specificato nel successivo articolo 17.

Art.9– Qualificazione delle ditte

1. L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Il possesso di tali requisiti può essere dichiarato dai soggetti interpellati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 all'atto della presentazione dell'offerta. E' facoltà del Responsabile del Procedimento disporre le verifiche a campione previste dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. Per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro la qualificazione professionale si intende dimostrata con il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione allo specifico albo dei fornitori e con la successiva acquisizione del DURC.

Art.10 - Elenco dei fornitori
1. Il Comune di Taurisano istituisce un Elenco dei fornitori di beni e servizi in economia, articolato in categorie merceologiche. In sede di approvazione del PEG/PDO, l’Amministrazione provvederà all’assegnazione a ciascun Responsabile di Settore degli elenchi da istituire.
2. L'elenco delle categorie merceologiche, redatto in ordine alfabetico, potrà essere aggiornato in qualsiasi momento al verificarsi di nuove e diverse esigenze con le stesse modalità.
3. Per la formazione dell'Elenco dei fornitori, il Responsabile incaricato provvede a mezzo avviso da pubblicare per almeno 15 giorni sul sito internet ed all'albo pretorio del Comune.
4. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione dei soggetti che ne fanno richiesta ed è soggetto ad aggiornamento annuale con le modalità previste dall'art. 12.

Art. 11 - Iscrizione nell'Elenco dei fornitori
1. Per l'iscrizione nell'Elenco fornitori ed il mantenimento della stessa, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti d'idoneità morale richiesti dalla normativa vigente, dell'iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. nel settore delle attività per cui si richiede l'iscrizione.
2. Ciascun soggetto può chiedere di essere iscritto in una o più categorie merceologiche.
3. I soggetti interessati devono presentare domanda d'iscrizione nell'Elenco, in competente bollo, specificando chiaramente la/e categoria/e merceologica/che per la/e quale/i chiedono l'inserimento.
4. Alla domanda dev'essere allegata apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla base di modelli predisposti dal Comune, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. Tali dichiarazioni potranno essere soggette alle verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
5. Nel caso in cui la domanda o le dichiarazioni alla stessa allegate risultassero incomplete, verranno richieste le integrazioni o i chiarimenti necessari assegnando a tal fine un termine non inferiore a 5 giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta d'iscrizione sarà archiviata.
L’elenco definitivo sarà approvato con determinazione del competente Responsabile.
6. Tutti i soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare al Comune le eventuali variazioni relative ai dati forniti al momento dell'iscrizione.

Art. 12 - Aggiornamento annuale dell'Elenco dei fornitori

1. L'elenco dei fornitori, redatto in ordine di presentazione della relativa istanza è soggetto ad aggiornamento annuale ma potrà essere aggiornato in qualsiasi momento al verificarsi di nuove e diverse esigenze con le stesse modalità previste in sede di istituzione. In sede di aggiornamento saranno inseriti gli ulteriori operatori che ne facciano richiesta nei termini assegnati. Le richieste pervenute fuori dai termini assegnati non saranno prese in considerazione né in sede di formazione degli elenchi, né in sede di aggiornamento degli stessi.
2. Con cadenza triennale si procederà alla revisione dell'elenco dei fornitori. In questa sede i soggetti iscritti sono invitati a confermare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, la propria iscrizione nell'Elenco ed il possesso dei requisiti a tal fine necessari. Le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, saranno soggette ad eventuali verifiche previste dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Nel caso in cui i soggetti non rispondano entro il termine di cui al precedente comma o non risulti confermata la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, sarà disposta la cancellazione ai sensi del successivo articolo.

Art. 13 - Cancellazione dall'Elenco dei fornitori
1. La cancellazione dall'Elenco dei Fornitori viene disposta con provvedimento del Responsabile del Settore nei seguenti casi:

- su richiesta del soggetto iscritto;
- nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 4, e 12, comma 2, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445/2000, ferme restando le ulteriori conseguenze previste per tali ipotesi dall'ordinamento giuridico;
- per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- quando il soggetto iscritto sia incorso in grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune;
- nei casi previsti dall'art. 12 comma 3;
- quando il soggetto non presenti offerta per due volte consecutive;
- in caso di cessazione dell'attività.

2. La cancellazione sarà disposta solo previa formale contestazione all'interessato delle circostanze che la motivano ed assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

Art. 14 - Modalità di affidamento del cottimo fiduciario
1. L'affidamento di beni e servizi in economia, preceduto dalla determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., avviene di norma tramite "procedura negoziata" previa gara informale o ufficiosa, con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) soggetti o imprese ritenuti idonei ed inseriti nell'Elenco dei Fornitori di cui all'art.10.
2. La scelta dei concorrenti da invitare alla gara avviene mediante scorrimento dei soggetti iscritti nella categoria merceologica di riferimento in relazione all'oggetto dell'affidamento.
3. Il Responsabile del procedimento, può individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata al di fuori dell'Elenco dei Fornitori solo nei seguenti casi:

a) qualora manchi l'Elenco della categoria merceologica necessaria, in relazione all'oggetto della fornitura da affidare e vi sia urgenza di procedere all'affidamento;
b) qualora i soggetti iscritti nell'Elenco, per la categoria merceologica necessaria in relazione all'oggetto della fornitura da affidare, siano meno di 5 (cinque).

4. Nelle ipotesi previste dal precedente comma 3, la scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata dev'essere ispirata ai principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione.

5. Le ditte prescelte dal Responsabile del Procedimento a partecipare alla gara ufficiosa saranno invitate per mezzo di lettera di invito od altro mezzo idoneo, che dovrà contenere, di norma e a titolo esemplificativo, le sotto elencate precisazioni:
a) l'oggetto della prestazione richiesta;
b) i criteri di affidamento;
c) il termine per la presentazione dell'offerta;
d) il periodo di validità dell'offerta;
e) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste;
f) i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
g) le specifiche tecnico-prestazionali;
h) la qualità e modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
i) i termini per l'esecuzione delle prestazioni richieste o la durata delle stesse;
j) le modalità di pagamento;
k) le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
l) quant'altro necessario per meglio definire la natura dell'affidamento.
6. Qualora gli elementi di cui al precedente comma siano contenuti in apposito Capitolato d'Oneri o Foglio Oneri e Condizioni, è sufficiente allegare tale documento alla lettera d'invito.
7. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa come specificato nella richiesta, entro un termine congruo, di norma e possibilmente non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione della relativa richiesta. Tale termine potrà essere ridotto fino a 5 giorni nei casi di urgenza.

Art. 15 - Affidamento diretto

1. E' consentito effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta esclusivamente nei seguenti casi:

- urgenza prevista dall'art. 2, comma 5, lett. d);
- specialità del bene e/o servizio da acquisire in economia in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato relative allo stesso;
- forniture e servizi d'importo inferiore ad euro 20.000,00 (oltre Iva).

2. In tutti i casi di affidamento diretto la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. coinciderà con la determinazione di affidamento della fornitura del bene o servizio. In essa si dovrà specificare la sussistenza di una delle condizioni previste dal precedente comma 1.
3. Il soggetto da interpellare per l'affidamento diretto deve essere scelto dal Responsabile del procedimento nell'ambito dell'Elenco dei Fornitori di cui all'art.10, fatta salva l'ipotesi in cui manchi nell'Elenco la categoria merceologica cui l'affidamento si riferisce, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3.
4. Il principio di rotazione di cui al comma 4 e le disposizioni previste dai commi 5 e seguenti dell'art. 14, si applicano anche nei casi di affidamento diretto di cui al presente articolo.
5. Le forniture ed i servizi che non superano l'importo di € 5.000,00 possono essere eseguiti anche tramite ordinativo attraverso il rilascio, da parte del Responsabile del Settore, di appositi moduli e liquidati anche con provvedimento cumulativo, con riferimento a precedente generica determinazione di impegno che ne fissa il limite complessivo.
6. L'affidamento definitivo alla ditta aggiudicataria della fornitura del bene o servizio si perfeziona con determinazione del responsabile del settore competente o suo sostituto.

Art. 16 – Contratti con prestazioni periodiche

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da eseguire o dei beni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, comunque non superiore all'anno finanziario, possono richiedersi, con le modalità di cui agli artt. 14 o 15, preventivi di spesa od offerte a prezzi unitari validi per il tempo previsto, procedendo a singole ordinazioni, nei confronti della ditta che ha presentato la migliore offerta secondo occorrenze.

Art. 17 – Acquisizione mediante procedure telematiche

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia può avvenire anche attraverso il ricorso alle procedure telematiche, che consentono l'effettuazione delle spese di cui al presente Regolamento attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, di semplificazione delle procedure e di parità, nonché il rispetto delle disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

3. Il ricorso alle procedure telematiche avviene attraverso la forma del mercato elettronico, vale a dire effettuando le acquisizioni direttamente da cataloghi predisposti dai fornitori, previamente individuati mediante bando di abilitazione, ovvero mediante gara telematica.

4. Il mercato elettronico consente altresì di effettuare, attraverso richiesta di offerta, nei modi e termini di cui al precedente articolo 14, di chiedere ulteriori offerte ai fornitori abilitati, dando atto che il sistema informatico di riferimento provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo altresì la graduatoria in ragione dei criteri predefiniti dall'unità ordinante.

5. Nell'ambito delle procedure telematiche sono altresì ricomprese le adesioni alle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. nonchè i mercati elettronici gestiti da CONSIP s.p.a. o da altri enti pubblici nel rispetto delle norme di riferimento.

Art. 18 - Criteri di affidamento

1. L'affidamento delle forniture e dei servizi in economia può essere effettuato:

a) con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi o sull'importo posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari;

b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche, se necessario e/o opportuno, altri elementi, pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto quali, a titolo esemplificativo modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative della prestazione offerta. In tal caso la richiesta di offerta deve indicare anche gli elementi di valutazione che saranno applicati ed i relativi punteggi.

2. Nel caso di offerte con percentuali di ribasso che appaiano anormalmente basse,il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà, previo adeguato contraddittorio con il soggetto offerente, di non accogliere tali offerte o di non procedere ad alcuna scelta con atto idoneamente motivato.

3. Qualora sia stato presentato un solo preventivo o una sola offerta, gli acquisti o i servizi in economia possono comunque essere affidati qualora si ritenga che tale offerta sia comunque vantaggiosa per l'Amministrazione.

4. Le operazioni di gara saranno presiedute dal Responsabile del procedimento, assistito da due dipendenti comunali e riportate sinteticamente in apposito verbale da approvarsi con la determinazione di affidamento e assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 19 –Contratto di cottimo

1. Il contratto per gli acquisti di beni e servizi in economia può essere stipulato:

- in forma pubblica amministrativa quando l'importo è pari o superiore a 50.000,00 euro;
- mediante scrittura privata autenticata dal Segretario comunale quando l'importo è pari o superiore a 20.000,00 euro;
- mediante scrittura privata semplice, con lettera tenente luogo di contratto, mediante ordine con accettazione o secondo gli usi del commercio nel caso di forniture o servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro.

Art. 20 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di forniture o servizi di importo inferiore ad 20.000,00 Euro.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva per gli affidamenti di forniture e servizi d'importo inferiore ad euro 20.000,00.
3. I soggetti affidatari, sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad euro 20.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. E' comunque fatta salva la facoltà per il Responsabile del Settore, in relazione alla tipologia della fornitura e/o alla particolare complessità della prestazione da eseguire, di richiedere la cauzione provvisoria e/o definitiva nonché la costituzione di apposita polizza assicurativa anche per importi inferiori a quelli previsti nei precedenti commi.

Art. 21 – Varianti

1. Eventuali varianti al contratto di cottimo stipulato possono essere ammesse esclusivamente nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile competente o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di scelta del contraente che possono determinare senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni o dei servizi da fornire, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

2. Nei casi previsti dal precedente comma, l'eventuale aumento della spesa complessiva stanziata per l'intervento può essere autorizzato dal Responsabile competente, previa relazione dettagliata sulle circostanze che impongono la variante e sui suoi maggiori costi, entro il limite del 20%. Qualora la maggiore spesa prevista superi tale limite, dovrà procedersi a risoluzione del contratto ed avvio di nuova procedura di affidamento alla quale sarà invitato il contraente originario.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, le varianti finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto e non comportino alcuna modifica all'importo originario del contratto.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il Comune può chiedere all'affidatario del contratto una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto dell'importo originario del contratto.

5. L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 1 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Art. 22 – Procedura per le forniture di beni e servizi con prestazioni periodiche

1. Le forniture ed i servizi di cui al precedente art.16 sono disposti mediante atto di ordinazione, rilasciato a cura del Responsabile del procedimento, contenente almeno:

- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità ed il prezzo degli stessi, con indicazione dell'IVA;
- gli estremi contabili (provvedimento di assunzione dell'impegno);

Art. 23 - Liquidazione della spesa

1. La liquidazione delle forniture e dei servizi affidati mediante cottimo fiduciario viene effettuata in base a fattura, o altro documento fiscalmente idoneo, emessa nei modi e nei termini di legge e di contratto.

2. Il Responsabile del Settore verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che la correttezza dei prezzi applicati.

3. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi dovranno essere disposti, normalmente, entro il termine di 30 giorni, o altro termine convenuto tra le parti, dalla presentazione della fattura.

Art. 24 – Inadempimento

1. Nel caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte per fatti imputabili all'affidatario della fornitura di beni e/o servizi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o in parte della fornitura del bene o del servizio, a spese del cottimista, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione di risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa diffida scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il diritto di incamerare la cauzione eventualmente prestata e di agire per il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 13, l'affidatario sarà inoltre cancellato dall'Elenco dei fornitori con la procedura ivi prevista.

Art.25 – ***Disposizioni speciali per i servizi tecnici***

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice:
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio:prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91, comma 2 e 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 del presente articolo di importo inferiore ad euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, senza procedura concorsuale, mediante procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/2006, previo invito rivolto ad almeno cinque soggetti idonei in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale previsti dagli art.li 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006, scelti tra i soggetti che hanno manifestato interesse a seguito di pubblicazione, sul sito internet dell'Ente, di apposito avviso esplorativo.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, libera concorrenza**,** efficienza ed efficacia della azione amministrativa**,** non ultimo quello di procedere al sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

5. Ad un singolo professionista non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- nel corso dei ventiquattro mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi il cui importo stimato delle competenze è complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- non sia trascorso, dalla conclusione dell'ultimo incarico, un intervallo di tempo superiore a tre mesi;
- un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dalla data di affidamento dell'incarico, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- di importo pari o superiore a 20.000,00 e fino a 200.000,00 Euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
- di importo superiore a 200.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

9. I servizi tecnici da affidare, elencati al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), possono riguardare anche singole prestazioni parziali, specialistiche e non, nell'ambito dell'intera prestazione svolta prevalentemente da personale interno all'Amministrazione.

10. Gli importo stimati si intendono IVA esclusa.

Art. 26 –Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione degli elenchi dei fornitori di cui all'art. 10 la scelta delle ditte fornitrici dovrà essere effettuata attraverso indagini di mercato, elenchi predisposti dalla CCIAA ecc. In ogni caso la scelta delle ditte dovrà essere improntata al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. 27 – Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel d.lgs.163/06 e s.m.i.

Art. 28 - Adeguamento automatico
1. Qualora sopravvenute disposizioni normative, europee, statali o regionali, variassero, in aumento o in diminuzione, i limiti d'importo previsti dal presente Regolamento, questi ultimi s'intenderanno automaticamente adeguati.

Art. 29 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, per gg. 15 consecutivi.
2. Con l'entrata in vigore si intendono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti, in contrasto ed incompatibili con il presente atto.